



A.T.C. VOMANO

DISCIPLINARE PER LA CACCIA AL CINGHIALE NELLE AREE NON VOCATE

In attuazione del Regolamento Regionale n. 1 /2017 e ss.mm.ii. art. 7 comma 2 – lettera a

(Approvato con Delibera Consiglio ATC del 4 giugno 2021)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Finalità

1. Il presente disciplinare recepisce quanto previsto dal Regolamento per la gestione faunistico – venatoria degli ungulati nella Regione Abruzzo in attuazione dell'art. 7, comma 2, lettera a) in seguito citato come R.R. n. 1/2017 e ss.mm.ii.
2. Il presente disciplinare persegue la tutela degli ungulati selvatici disciplinandone le modalità gestionali e le forme di prelievo nel territorio dell'ATC Vomano-Fino a tutela della biodiversità, della sicurezza delle persone e del raggiungimento di una densità compatibile con le caratteristiche agro-forestali del territorio.

TITOLO II

LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE

ART. 2 – Destinazione differenziata del territorio

1. L'ATC Vomano ha il proprio territorio suddiviso in vocato e non vocato. Il territorio **non vocato** rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è da ritenere incompatibile con le finalità sociali e produttive del territorio ed in particolare con la salvaguardia delle colture agricole. La gestione venatoria in questo territorio deve tendere prioritariamente all'esclusione della specie.
2. L'ATC Vomano ha creato un'unica MA destinata ad area non vocata denominata "C4" suddivisa a sua volta in "sottozone". L'accesso dei cacciatori nella MA "C4" di caccia sarà gestito dall'ATC Vomano in base agli obiettivi fissati dal Piano di prelievo. L'intento è quello di ottimizzare l'esercizio delle differenti forme di caccia al Cinghiale previste dal R.R. 1/2017 nell'area non vocata, garantendo la sicurezza e l'incolumità e cercando di soddisfare le esigenze di tutti i cacciatori in maniera equa ed equilibrata.
3. Nell'area non vocata partecipano all'attuazione del piano per le attività di prelievo e forniscono la propria disponibilità per la partecipazione alle attività di prevenzione esclusivamente i cacciatori (iscritti ed ammessi all'ATC Vomano) che si registrano nell'apposito albo dell'ATC.

ART. 3 – Caccia a singolo

1. L'ATC Vomano istituisce un apposito albo dei "cacciatori a singolo di Cinghiale". Tali cacciatori potranno svolgere liberamente la caccia a singolo al cinghiale nelle seguenti forme:
 - a. caccia in forma individuale all'aspetto con arma a canna rigata munita di ottica di puntamento;
 - b. caccia in forma individuale con ausiliare con funzione di cane limiere;
 - c. caccia in forma individuale alla cerca senza ausilio del cane.
2. La caccia al Cinghiale può essere esercitata dai soli iscritti all'apposito albo. Al momento dell'accettazione da parte dell'ATC, i cacciatori riceveranno in consegna: numero tre fascette numerate, con possibilità di riassegnazione delle stesse, per contrassegnare i capi abbattuti, che andranno riportati sul tesserino di abbattimento fornito dall'ATC in caso di abbattimento.

3. I cacciatori iscritti all'apposito albo dei "cacciatori a singolo di Cinghiale" dell'ATC Vomano partecipano all'attuazione del piano per le attività di prelievo e forniscono la propria disponibilità per la partecipazione alle attività di prevenzione.
4. I singoli cacciatori, durante lo svolgimento della caccia al Cinghiale nelle aree non vocate, dovranno indossare indumenti ad alta visibilità e rispettare tutte le norme riferite alla sicurezza imposte dal Regolamento Regionale 1/2017 e dalle leggi vigenti in materia. È consentito, durante la stessa giornata venatoria, svolgere anche altre forme di caccia secondo le norme e i regolamenti vigenti. I singoli cacciatori che esercitano la caccia ad altre specie possono effettuare abbattimenti di Cinghiale purché iscritti nell'apposito albo e forniti delle apposite fascette.
5. La caccia al Cinghiale nell'area non vocata da parte dei cacciatori di Cinghiale a singolo regolarmente iscritti ed accettati dall'ATC è esercitabile nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e negli infrasettimanali festivi a seguito di opportuna delibera del coges e comunque nel limite di tre giornate settimanali.

ART. 4 – Caccia al Cinghiale in forma collettiva

1. Nell'area non vocata è consentito l'esercizio della caccia collettiva nelle seguenti forme:
 - a. caccia in forma collettiva con il metodo della braccata, con ausiliari con funzione di cani da seguita;
 - b. caccia in forma collettiva con il metodo della girata, con ausiliare con funzione di cane limiere.
2. Il prelievo del Cinghiale nell'area non vocata attraverso le forme collettive di cui all'articolo precedente è consentito esclusivamente alle squadre in braccata e/o in girata regolarmente iscritte e assegnatarie di distretto in una della MA dell'area vocata dell'ATC Vomano.
3. Le squadre assegnatarie di distretti all'interno delle MA vocate, possono operare nella zona non vocata solo se hanno raggiunto almeno il 60% del piano di prelievo assegnatogli nella precedente stagione venatoria. Esse operano a partire dal 1° novembre fino al 31 dicembre nelle sottozone dell'area non vocata assegnate dall'ATC, in base ad un calendario che verrà pubblicato sul sito internet dello stesso e che potrà subire modificazione ad insindacabile giudizio dello stesso 48 ore prima degli interventi previsti e che verranno comunicate alla squadra interessata.
4. Le squadre tramite apposita modulistica predisposta dall'ATC, richiedono l'iscrizione ad apposito albo per il prelievo del Cinghiale in braccata e/o girata nella MA dell'area non vocata.
5. Le squadre in braccata e/o girata operano nella MA di caccia dell'area non vocata secondo un calendario predisposto dall'ATC prima dell'avvio della stagione venatoria al Cinghiale e valido fino al termine della stessa e pubblicato, anche sul sito internet dell'ATC.
6. L'ATC, per l'incremento dell'efficienza dei prelievi e per far fronte ad eventuali rischi connessi alla sicurezza ed alla pubblica incolumità, si riserva a proprio insindacabile giudizio di revocare l'assegnazione giornaliera della/e sottozona/e di caccia ad una squadra e di apportare modifiche al calendario delle uscite delle squadre in qualunque momento lo ritenga necessario. Le revoche e le modifiche del calendario sono comunque comunicate alla squadra entro 48 ore
7. La caccia al Cinghiale in forma collettiva, nelle zone assegnate alle singole squadre di caccia, è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La giornata di caccia al cinghiale in forma collettiva ha inizio con l'azione di tracciatura dei cani per l'individuazione delle rimesse e dalle ore 09.00 con il posizionamento delle poste e solo successivamente con lo svolgimento della braccata/girata.
8. Gli animali abbattuti dalle squadre dovranno essere contrassegnati con l'apposizione di fascette inamovibili fornite dall'ATC e annotati sul registro di battuta della squadra sovrascrivendo nella pagina preposta "AREA NON VOCATA" ed indicando la località di intervento, l'elenco dei partecipanti e il

numero dei capi abbattuti distinti per sesso e classe di età e caratterizzati dalle misure biometriche richieste.

9. Le squadre assegnatarie di distretti all'interno delle MA vocate, potranno utilizzare per l'area non vocata le medesime fascette consegnate dall'ATC per l'esercizio della caccia al Cinghiale.
10. I cacciatori non iscritti alle squadre potranno partecipare nelle squadre in qualità di ospiti come previsto dal Regolamento.
11. Le sottozone dell'area non vocata potranno essere assegnate a non più di 1 squadre di braccata/girata ed è fatto divieto di esercitare la caccia al Cinghiale da parte di altri soggetti diversi dai componenti e dagli ospiti della squadra stessa.
12. Alle squadre in braccata/girata che operano nell'area non vocata, verranno comunicati i luoghi stabiliti di raduno per ogni sottozona di caccia individuata nell'area non vocata e la calendarizzazione delle uscite. L'ATC avrà cura di pubblicare tali informazioni sul sito in modo da informare correttamente tutti i cacciatori, ma anche per favorire le azioni di controllo da parte del personale preposto (Polizia Provinciale, Carabinieri-Forestali, ecc...)
13. In particolari casi di pubblica sicurezza, come ad esempio manifestazioni in corso o altre situazioni di pericolo, la pubblica autorità può vietare o sospendere, anche d'urgenza, lo svolgimento di battute di caccia.
14. Le squadre di braccata e /o girata ed i singoli cacciatori, dovranno adottare tutte le modalità previste dal R. R. n. 1/2017 e ss.mm.ii. per le rispettive tecniche, ivi compresa la compilazione del verbale di battuta e l'organizzazione della caccia collettiva di cui agli articoli 12 e 13, con particolare riferimento all'apposizione di tabelle di avvertimento per la caccia in forma collettiva "ATTENZIONE - BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO" di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11, all'utilizzo di indumenti con colore ad alta visibilità, di cui al comma 3 dell'articolo 11, all'utilizzo di armi in piena sicurezza di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11 ed all'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione ai fini della prevenzione degli incidenti di caccia di cui al comma 8 dell'articolo 11.
15. Durante lo svolgimento delle braccate/girate da parte delle squadre ammesse all'area non vocata, nelle sottozone di caccia assegnate, gli iscritti all'albo non potranno cacciare il Cinghiale a singolo, mentre resta aperta la possibilità di cacciare le altre specie previste dal Calendario Venatorio Regionale.
16. Nelle sottozone di caccia dell'area non vocata assegnate alle squadre, anche durante lo svolgimento della caccia al Cinghiale, è consentito a tutti i cacciatori di esercitarvi altre forme di caccia, tranne se partecipanti a qualsiasi titolo alla battuta del giorno.
17. Le squadre di caccia al cinghiale garantiscono anche per la MA di caccia dell'area non vocata, la propria fattiva collaborazione per quanto riguarda le opere di prevenzione dei danni alle colture agricole.
18. Per le attività di prevenzione dei danni, l'ATC si attiva su richiesta/segnalazione così come previsto dalle normative Regionali vigenti in materia di prevenzione danni e dal Protocollo Operativo condiviso tra Regione, Polizia Provinciale e ATC.

TITOLO III

ART. 5 – Disposizioni disciplinari

1. La mancata osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare e dal R.R. n.1/2017 e ss.mm.ii., è da considerare infrazione di carattere grave ed è sanzionata, in base alle diverse competenze, dall'ATC e/o dalla Regione con apposito provvedimento con il quale l'attività venatoria della squadra o del cacciatore di Cinghiale a singolo può essere sospesa fino ad una intera stagione venatoria.